

La Giustizia penale nella Toscana Secentesca*

Il volume di Daniele Edigati, dedicato alla magistratura fiorentina di Antico Regime degli *Otto di Guardia e balia* e della successiva *Rota Criminale*, è un'ampia ricostruzione del ruolo istituzionale di questo *tribunale pettorale* ma anche del processo criminale fiorentino.

La ricerca privilegia l'uso di fonti archivistiche che costituiscono le fonti primarie per ricostruire gli aspetti tecnici della procedura penale, dall'instaurazione del principato mediceo sino alle riforme di Pietro Leopoldo, con lo scopo »di mettere in luce quale e quanta influenza la dottrina abbia avuto sulla prassi e le modalità con cui essa si è esplicata« (4). Lo studio della giustizia praticata consente all'autore di ricostruire lo *stylus curiae* del tribunale e constatare come, attraverso un lento processo di consolidamento, il tribunale fiorentino creò uno *ius proprium* prendendo spunto dalla risoluzione dei casi giurisdizionali che di volta in volta era chiamato a risolvere. Sembrerebbe inoltre che la dottrina giuridica toscana attinga da questa dimensione fattuale e da essa derivi poi dei »prontuari« manoscritti, fissando regole che in seguito sarebbero servite agli stessi operatori del diritto.¹ Le trasformazioni che investono il processo e il diritto penale sono, dunque, il risultato del connubio tra la prassi e un'imponente operazione scientifica che, nel corso del XVII secolo, costruisce e definisce le fattispecie criminose, »rappresenta« l'assetto giuridico dell'ordinamento, coordina la tradizione di diritto comune con il diritto patrio toscano.

Il lavoro di Edigati si può inquadrare nell'ambito degli studi, come ad esempio i lavori aventi a oggetto il Senato di Milano, il Sacro Reale Consiglio di Napoli, la Rota Romana, la

Rota genovese, i *Parlements* e il *Reichskammergericht*, che hanno contribuito a colmare quella che Gino Gorla chiamava la »grande lacuna«.²

Tuttavia, questi studi non esauriscono l'interesse perché ciascun tribunale ebbe caratteri e competenze specifiche che meritano una descrizione analitica. E gli *Otto di guardia e balia* rappresentano una magistratura antichissima, le cui origini risalgono all'età della Firenze comunale, con caratteristiche e *iter* procedurale peculiari che giustificano una trattazione monografica.

Tra i profili principali di questo tribunale possiamo richiamare una giurisdizione esclusiva sia *ratione materiae* che *ratione personae*, in particolare nelle cause in cui fosse inquisito un fiorentino, indipendentemente dal luogo in cui era stato commesso il delitto, o nelle cause in cui fosse imputato un ebreo o per alcuni specifici delitti contro l'ordine pubblico, quali ad esempio la fuga dal carcere e l'uso di armi; l'ampio potere discrezionale del giudice³ e una »rinnovata centralità del giudice«; la grande autorevolezza di questa istituzione da attribuire anzitutto ai giuristi che vi lavoravano.

A questi caratteri si possono aggiungere altre peculiarità sotto il profilo dell'*iter* procedurale quali la flessibilità e il formalismo del procedimento ma anche l'inappellabilità della sentenza e il meccanismo della partecipazione.

Il rito dinanzi agli *Otto di guardia* si era cristallizzato in quanto nel tempo si era giunti ad una »canonizzazione di regole formali funzionali ad una strategia di uniformazione della prassi sul territorio«, ma questa apparente rigidità veniva corretta dagli ampi poteri del giudice che poteva *ex officio* sopperire alle mancanze delle parti processuali.

* DANIELE EDIGATI, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa: Edizione ETS 2009, XX, 401 S., ISBN 978-88-467-2407-6

¹ Sulle questioni di metodo e per una riflessione sull'uso di queste fonti giuridiche rinvio a MARIO SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla*

fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale (1998), in: *Storia del diritto penale e della giustizia*. Scritti editi e inediti (1972-2007), Milano 2009, II, 1134-1149.

² Con l'espressione »grande lacuna« Gorla intendeva la mancanza di studi sul diritto giurisprudenziale, continentale e specialmente italiano, dei secoli XVI-XVII, e l'assenza di ricerche circa le strut-

ture e le istituzioni (tribunali e il loro funzionamento) in cui quel diritto giurisprudenziale operava. GINO GORLA, *I motivi delle sentenze*, in: *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981. Per un quadro su questi tribunali si rinvia a Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime, a cura di MARIO SBRICCOLI e ANTONELLA BETTONI, Milano 1993.

L'inappellabilità della sentenza, non sempre presente in altri contesti italiani, da un lato rafforzava l'autorevolezza delle pronunce del tribunale e dall'altro aveva delle precise conseguenze politiche. L'assenza di gravami era comunque il risultato di quello che poc'anzi abbiamo chiamato meccanismo della partecipazione, ovvero la sentenza finale era il prodotto di una pluralità di soggetti istituzionali, da ultimo il Granduca, che collaboravano tra loro.

Queste caratteristiche (giurisdizione esclusiva, autorevolezza e l'ampio uso dell'*arbitrium*), sostanzialmente comuni alla giurisprudenza di tutti i Supremi Tribunali,³ indurrebbero a considerare gli *Otto di guardia* un «Grande tribunale», ma Edigati è molto prudente al riguardo, ritenendo che l'indagine sul ruolo di questo tribunale non si possa fermare ad una lettura delle apparenze ma debba guardare all'effettivo ruolo svolto dalla Magistratura.

Partendo da questa premessa, l'Autore affronta il problema del rapporto tra potere giurisdizionale del tribunale e potere sovrano, concludendo che «il reale ruolo degli Otto fu allora quello forse più modesto, ma comunque essenziale in uno stato moderno, di funzionare da *tribunale centrale* e di lavorare, supportato dal fiscale, all'uniformazione del rito nel tribunale» (353). Non vi è dubbio, per usare sempre le parole di Edigati, che la giustizia criminale toscana avesse un «carattere verticistico e piramidale» (30). Lo dimostrerebbero le modalità mediante cui si giungeva alla decisione finale. Un ruolo nevralgico aveva l'intervento dell'auditore fiscale, che da tutore degli interessi del fisco entrava nel merito della causa, e del Granduca, che, tramite il segretario, controllava l'amministrazione della giustizia e l'operato dei magistrati. In quest'ottica piramidale gli Otto di guardia non

potevano giudicare secondo coscienza, come i tribunali supremi, ma si dovevano attenere al generale dovere di giudicare secondo quanto allegato e provato dalle parti in causa. La giustizia traeva la propria legittimazione dal Principe e dunque il magistrato aveva la fonte ultima delle sue prerogative e dei limiti all'*arbitrium* nel potere sovrano. Il giudice operava all'interno degli apparati dello stato moderno divenendone un funzionario. Proseguiva un processo di gerarchizzazione e burocratizzazione delle magistrature, perseguito sin dai tempi di Cosimo I, in un tentativo di consolidamento del potere del principe. Nel Seicento toscano la giustizia era dunque amministrata in nome del sovrano che «si serve di molti occhi per controllare l'operato di ciascun ministro e garantirsi la possibilità di esercitare il proprio ruolo con la giusta dose di rigore e di *aequitas*»⁵ e il giudice, ad esso subordinato, doveva evitare l'inquinamento delle prove e garantire il corretto svolgimento del processo. Ciò mi sembra essere confermato anche quando si riconosce che scopi primari della giustizia toscana in età moderna erano la tutela della *fides publica* e l'interesse fiscale, finalità care alla politica principesca.

Per tutte queste ragioni l'Autore può concludere che la giustizia criminale seicentesca nel Granducato di Toscana più che guardare al passato guarda al futuro, annunciando una serie di trasformazioni culminanti poi nella Leopoldina e nelle riforme illuministiche. Edigati aderisce a quelle posizioni storiografiche secondo le quali il Seicento non è un'epoca di crisi e di staticità ma un'età in cui si comincia a pensare un nuovo ordine giuridico e politico che affiorerà solo nel Settecento.

Giuseppe Mecca

3 MASSIMO MECCARELLI, *Arbitrium*. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milano 1998.

4 ITALO BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna, Torino 2000, 91.

5 Come spiega Edigati, il titolo del libro trae ispirazione dalla massima latina «plus videtur oculis quam oculo» spesso ricorrente

negli atti degli *Otto di Guardia e Balia*. Sulla metafora dell'occhio vigile si vedano anche MICHAEL STOLLEIS, *Das Auge des Gesetzes. Geschichte einer Metapher*, München 2004 e ESTEBAN CONDE NARANJO, *El Argos de la Monarquía. La Policía del Libro en la España Ilustrada (1750-1834)*, Madrid 2006.